

Dispositivo

- 1) *La domanda di annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, è respinta in quanto irricevibile.*
- 2) *La decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, la decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/828 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati, nella parte in cui tali atti concernono il sig. George Haswani.*
- 3) *La domanda di risarcimento presentata dal sig. Haswani è respinta.*
- 4) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese relative alle domande di annullamento della decisione di esecuzione 2015/383, del regolamento di esecuzione 2015/375, della decisione 2015/837 e del regolamento di esecuzione 2015/828 presentate dal sig. Haswani, un terzo di quelle sostenute dal sig. Haswani in relazione a tali domande.*
- 5) *Il sig. Haswani è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese relative alle domande di annullamento della decisione 2016/850 e del regolamento di esecuzione 2016/840 nonché alla sua domanda di risarcimento, due terzi di quelle sostenute dal Consiglio in relazione a tali domande.*
- 6) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 213 del 29.6.2015.

Sentenza del Tribunale del 23 marzo 2017 — Cryo-Save/EUIPO — MedSkin Solutions Dr. Suwelack (Cryo-Save)

(Causa T-239/15) ⁽¹⁾

[«**Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell'Unione europea denominativo Cryo-Save — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso effettivo del marchio — Onere della prova — Dichiarazione di decadenza**»]

(2017/C 144/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cryo-Save AG (Freienbach, Svizzera) (rappresentante: C. Onken, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Schiffko e W. Schramek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG (Billerbeck, Germania) (rappresentante: A. Thünken, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 marzo 2015 (procedimento R 2567/2013-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la MedSkin Solutions Dr. Suwelack e la Cryo-Save.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Cryo-Save AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 236 del 20.7.2015.

Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2017 — Windrush Aka/EUIPO — Dammers (The Specials)

(Causa T-336/15) ⁽¹⁾

[«**Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell'Unione europea denominativo The Specials — Uso effettivo — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Consenso del titolare del marchio — Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009**»]

(2017/C 144/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Windrush Aka LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e S. Britton, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carillo, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Jerry Dammers (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: C. Fehler, solicitor, H. Cuddigan e B. Brandreth, barristers)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 marzo 2015 (procedimento R 1412/2014-1), relativa a un procedimento di decadenza tra la Windrush Aka e J. Dammers.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Windrush Aka LLP è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 294 del 7.9.2015.

Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2017 — Capella/EUIPO — Abus (APUS)

(Causa T-473/15) ⁽¹⁾

[«**Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio denominativo dell'Unione europea APUS — Marchio nazionale denominativo anteriore ABUS — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Limitazioni successive della domanda di registrazione dinanzi alla commissione di ricorso — Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 — Competenza della commissione di ricorso — Articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 — Diritto di essere ascoltato — Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 — Regola 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95**»]

(2017/C 144/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Capella EOOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: F. Henkel, avvocato)